

- n) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nella sottozona CIEM 4, con reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm:

un quantitativo di sgombrò fino ad un massimo del 7 %, nel 2019, del totale annuo delle catture di tale specie nell'ambito della suddetta attività di pesca;

l'esenzione *de minimis* di cui alla presente lettera n) è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, anteriormente al 1° agosto 2019, le informazioni scientifiche fornite.

Articolo 10

Misure tecniche specifiche per lo Skagerrak

1. Nello Skagerrak è vietato tenere a bordo e utilizzare reti da traino, sciabiche danesi, sfogliare o attrezzi trainati analoghi aventi dimensioni di maglia inferiori a 120 mm.
2. In deroga al paragrafo 1 possono essere utilizzate le seguenti reti da traino:
 - a) reti da traino con un sacco avente dimensioni di maglia di almeno 90 mm, a condizione che siano dotate di un pannello Seltra o di una griglia di selezione con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm;
 - b) reti da traino con un sacco avente dimensioni di maglia di almeno 70 mm (maglia quadra), dotate di una griglia di selezione con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm;
 - c) reti da traino con dimensioni minime di maglia inferiori a 70 mm nel caso di pesca di specie pelagiche o industriali, a condizione che le catture siano costituite per oltre l'80 % da una o più specie pelagiche o industriali;
 - d) reti da traino con un sacco avente dimensioni di maglia di almeno 35 mm usate nella pesca del gamberello boreale, a condizione che siano dotate di una griglia di selezione con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm.
3. Per la pesca del gamberello boreale può essere utilizzato un dispositivo di trattenimento del pesce conformemente al paragrafo 2, lettera d), a condizione che vi siano sufficienti possibilità di pesca per coprire le catture accessorie e che il dispositivo di trattenimento sia:
 - a) costruito con un pannello superiore con dimensioni minime di maglia di 120 mm (maglia quadra),
 - b) lungo almeno 3 metri e
 - c) largo almeno quanto la griglia di selezione.

Articolo 11

SepNep

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/973 è consentito l'uso di reti SepNep.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

